



DISPOSIZIONI PER IL RECUPERO DEI RIFIUTI IN MARE E NELLE ACQUE INTERNE E PER LA PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE (LEGGE «SALVAMARE»)

Art. 4

Promozione dell'economia circolare

Al fine di promuovere il riciclaggio della plastica e di altri materiali non compatibili con l'ecosistema marino e delle acque interne, nel rispetto dei criteri di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della transizione ecologica stabilisce i criteri e le modalita' con cui i rifiuti accidentalmente pescati e i rifiuti volontariamente raccolti cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'articolo 184-ter del citato decreto legislativo n. 152 del 2006.

Versione in vigore dal 10 giugno 2022 secondo Normattiva, non più in vigore dal 17 dicembre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare (legge «SalvaMare»)
Estremi	Legge 17 maggio 2022, n. 60
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 giugno 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-per-il-recupero-dei-rifiuti-in-mare-e-nelle-acque/art-4-promozione-dell-economia-circolare/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it